

## FAQ sulla delibera per la prestazione energetica nell'edilizia in Provincia Autonoma di Bolzano

(Delibera della giunta provinciale del 04.03.2013 n. 362 –  
incluso modifiche della delibera del 27.12.2013 n.2012)

**In base all'ultimo aggiornamento delle domande frequenti del 26.03.2014 sono state effettuate le seguenti modifiche, a causa della revisione della DGP n. 362 del 04.03.2013 attraverso la DGP n. 2012 del 27.12.2003:**

Aggiornamento domanda n. 1; 3; 12, 14; 17; 39; 40, 44; 45 e 49

Cancellazione domanda n. 7; 10; 11; 13; 15; 16; 19; 20; 22-26; 28; 30-34; 36-38; 41-43; 46-48; 50; 52 e 53

**Questo documento è stato elaborato dalla ripartizione 28 "Natura, paesaggio e sviluppo del territorio" della Provincia Autonoma di Bolzano, in collaborazione con l'Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima, con cui è stato concordato il contenuto.**

**Le presenti risposte rappresentano un'interpretazione ufficiale della DGP n. 362/2013 con modifiche. L'Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima copre gli ambiti riguardanti l'efficienza complessiva e la certificazione, mentre l'Ufficio 28 dell'Amministrazione Provinciale è il responsabile in merito a pareri tecnici e territoriali.**

### **1. Quando entra in vigore la deliberazione della giunta provinciale sul rendimento energetico n° 362 del 04.03.2013 incluse le modifiche secondo la delibera provinciale n. 2012 del 27.12.2013?**

La delibera della giunta provinciale n. 362 del 4 marzo 2013 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione il 12 Marzo 2013. Il 9 aprile 2013 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione il Decreto del Presidente della Provincia n. 9 del 4 aprile 2013. All'articolo 2 si specifica che per quelle richieste di concessione edilizia, che vengono presentate prima dell'entrata in vigore di tale decreto, possono essere applicate le vecchie disposizioni.

Inoltre con questo decreto viene abrogato il Decreto del Presidente della Provincia n. 34/2004. Le nuove disposizioni di legge si applicano quindi in modo vincolante a tutte le richieste di concessione dal 10 aprile 2013.

La Delibera provinciale n. 2012 del 27 dicembre 2013 è stata pubblicata il 19 agosto 2014 nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le nuove regole e gli aggiornamenti della DGP n. 362 sono entrati in vigore il 20 agosto 2014.

### **2. Per quali interventi di costruzione si applicano le nuove disposizioni di legge?**

Le nuove disposizioni di legge attuano la direttiva 31/2010/UE. L'applicazione avviene secondo le indicazioni definite dalla delibera per tutti i casi definiti nella stessa, con eccezione in riferimento ai requisiti minimi dei casi definiti all'articolo 4.2.

### **3. La classe energetica CasaClima è sempre stata determinata sulla base dell'efficienza dell'involucro. Da adesso in poi viene inclusa anche la valutazione dell'efficienza complessiva?**

Sì, i requisiti minimi per l'efficienza complessiva riferiti all'ubicazione vengono definiti all'articolo 4. Nell'allegato 1 si fa riferimento ai valori limite per la classificazione dell'efficienza complessiva.

### **4. Come si calcola il livello ottimale in funzione dei costi?**

Il livello ottimale in funzione dei costi viene calcolato da un tecnico qualificato in base alla Norma EN 15459. Per questo scopo può essere utilizzato il software gratuito ProCasaClima 2015 e sui successivi aggiornamenti.

- 5. All'articolo 3.2 della delibera viene stabilito che l'efficienza complessiva dell'edificio può essere calcolata esclusivamente da esperti iscritti ai relativi albi professionali. Questo vale anche per i calcoli CasaClima?**  
Sì, anche i calcoli per la certificazione CasaClima devono essere redatti solamente da esperti iscritti ai rispettivi albi professionali.
- 6. Alcune richieste del decreto vengono soppresse se l'intero fabbisogno di energia termica dell'edificio viene coperto mediante teleriscaldamento. L'impianto di teleriscaldamento deve funzionare tramite l'uso di energia rinnovabile?**  
No, la Delibera della Giunta provinciale n. 362 non definisce delle prescrizioni in questo senso.
- 7. All'articolo 5.4 è stato definito che l'Agenzia CasaClima deve rilasciare entro 60 giorni dalla ricezione della dichiarazione di fine lavori il certificato energetico. Com'è da considerare questo limite di tempo?**  
Il certificato energetico CasaClima viene rilasciato entro 60 giorni dalla ricezione della dichiarazione di fine lavori solo se tutta la documentazione necessaria, richiesta dall'Agenzia CasaClima, è stata consegnata all'Agenzia.
- 8. All'articolo 9.2 è stato definito che, se si rileva che le disposizioni minime ai sensi del punto 4 non sono state rispettate, dovrà essere compilato un verbale di accertamento. Cosa significa?**  
L'osservanza oppure la non osservanza dei requisiti minimi viene registrata dall'Agenzia CasaClima in un verbale di accertamento. In caso di non osservanza dei requisiti minimi il verbale di accertamento viene trasmesso al comune competente e all'ufficio competente della provincia di Bolzano, il quale applica le sanzioni amministrative ai sensi della legge urbanistica provinciale.
- 9. Secondo l'articolo 2, lettera p è definita una ristrutturazione importante come di seguito: „[...] la ristrutturazione di un edificio quando, senza calcolare la superficie delle finestre, riguarda più del 25% della superficie dell'involucro, attraverso cui si modifica la natura dello stesso;”.**  
**Cosa si intende con “modifica la natura dello stesso”?**  
Con il termine: “modifica la natura”, si intende la modifica sostanziale di uno o più elementi strutturali opachi dell'involucro dell'edificio. Se la stratigrafia costruttiva di questi elementi viene solamente rinnovata oppure ripristinata mantenendo la struttura geometrica e materiale, questo non è da intendere come una modifica della natura dello stesso (per es. rinnovo intonaco, nuova pittura, ripristinamento parziale della parete esterna con stratigrafia identica).
- 10. Quali limiti per l'efficienza dell'involucro e il rendimento energetico devono essere rispettati per una abitazione in Provincia di Bolzano?**  
Una nuova costruzione in Provincia di Bolzano deve rispettare i limiti di efficienza energetica dell'involucro pari o superiore alla classe CasaClima B e dal 2017 la classe A. Le emissioni di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) degli edifici residenziali non devono superare il valore limite riferito all'ubicazione in kgCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>a, secondo le formule di cui all'allegato 1.

**11. La sostituzione di una caldaia o lavori paragonabili ad essa, secondo le definizioni della deliberazione, corrispondono a un sistema tecnico per l'edilizia e di conseguenza si deve rispettare il punto 4.5 della stessa deliberazione (fabbisogno totale di energia primaria di almeno il 25% da fonti energetiche rinnovabili). Questa interpretazione è corretta?**

Sì, questa interpretazione è corretta. Infatti, se vengono sostituiti o rinnovati sistemi tecnici per l'edilizia (per es. caldaia, serbatoio di accumulo, ecc.) sono da rispettare l'art. 4.5 e l'art. 4.6 attraverso un calcolo o un'autodichiarazione firmata dal tecnico responsabile in riferimento all'art. 4.1. Il calcolo o l'autodichiarazione è da inoltrare al comune competente. Gli uffici autorizzati possono effettuare ispezioni a campione.

Questo requisito viene meno in caso di riduzione del fabbisogno complessivo di energia primaria di almeno il 25% o quando un edificio copre l'intero fabbisogno di energia termica mediante teleriscaldamento. (art. 4.1)

**12. Come si dovrebbe comportare il comune nel caso in cui venga fatta una richiesta per un permesso di costruire, o se viene consegnata una dichiarazione di inizio lavori per i seguenti casi:**

- a) sostituzione delle finestre
- b) installazione dell'isolante
- c) sostituzione di finestre e installazione dell'isolante

L'articolo 5 definisce il campo di applicazione, i processi tecnico-amministrativi e la preparazione del certificato CasaClima. Secondo l'articolo 5.1 questo si riferisce alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni. Per tutti i casi dove il certificato CasaClima non è necessario, ovviamente, i processi tecnico-amministrativi vengono soppressi. Si elencano i diversi casi:

- a) No, non serve la preparazione del certificato CasaClima.
- b) Sì, serve la preparazione del certificato CasaClima, se si tratta di una ristrutturazione importante (vedasi definizione all'articolo 2, lettera p).
- c) Sì, serve la preparazione del certificato CasaClima, se si tratta di una ristrutturazione importante (vedasi definizione all'articolo 2, lettera p).

**13. Il punto 5.4 fa riferimento a una dichiarazione sostitutiva del committente, nella quale la documentazione per il calcolo dell'efficienza complessiva dell'edificio è stata trasmessa all'Agenzia CasaClima (per le dichiarazioni di inizio lavori e per le altre autorizzazioni, non è necessario il rilascio di una licenza d'uso, e oltre alla dichiarazione di fine lavori al comune non serve ulteriore documentazione).**

L'articolo 5 definisce il campo di applicazione, i processi tecnico-amministrativi e la preparazione del certificato CasaClima. Secondo l'articolo 5.1 questo si riferisce alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni importanti. Per tutti i casi dove il certificato CasaClima non è necessario, questi processi non sono necessari.

**14. Il "livello ottimale in funzione dei costi" si riferisce alla economicità degli interventi in funzione del ciclo di vita dei sistemi o dei componenti utilizzati. Secondo la nuova normativa sia il ciclo di vita economico sia il livello ottimale in funzione dei costi dovrebbero essere calcolati secondo la Direttiva EN 15459. La provincia o gli enti preposti hanno messo a disposizione la norma o alcuni esempi di calcolo?**

La EN 15459 è, come tutte le norme, una norma a pagamento. La provincia o gli enti non possono pubblicare o distribuire il documento. Nell'allegato della norma è presente un esempio di calcolo.

**15. Chi controlla la verifica del livello ottimale in funzione dei costi?**

Il tecnico che elabora ovvero firma l'attestazione è il tecnico responsabile. L'accertamento del contenuto dell'attestazione può essere svolto dall'Agenzia CasaClima o da altri relativi enti preposti.

**16. Secondo l'articolo 7.2, una copia del certificato deve essere consegnata entro 60 giorni dalla conclusione del contratto all'Agenzia CasaClima. Anche il certificato energetico di una unità immobiliare, in base al Decreto Ministeriale del 26/06/09, è valido per 10 anni come definito nell'articolo 6.1 per i certificati CasaClima? Se una unità immobiliare, dopo un certo tempo viene nuovamente affittata o venduta, il certificato energetico deve essere presentato nuovamente all'Agenzia CasaClima?**

Sì, anche il certificato energetico di una unità immobiliare, in base al DM del 26/06/09 ha una validità di 10 anni e deve essere aggiornato in occasione di un intervento che ne modifichi l'efficienza energetica. Il certificato deve essere sempre trasmesso entro 60 giorni dalla conclusione del contratto all'Agenzia CasaClima.

**17. In una nuova costruzione sono previste l'installazione di caldaie a gas autonome in ogni unità abitativa. I requisiti secondo art. 4 riguardanti l'utilizzo di energia rinnovabile per il riscaldamento (art. 4.3 lettera c) e l'acqua calda (art. 4.6), relativi all'articolo 4 della delibera, non possono essere soddisfatti. Come si può procedere in questo caso?**

I requisiti vengono meno e l'installazione delle caldaie a gas è consentita solo se:

- questa soluzione secondo l'art. 4.3 lettera c corrisponde al livello ottimale in funzione dei costi (vedi domanda 4) e
- secondo l'art. 4.6 il fabbisogno totale di energia primaria rimane del 25% al di sotto del valore limite secondo l'allegato 1

La mancata applicazione dei requisiti minimi nei casi previsti ai punti 4.3, lettera c e 4.6 devono essere prodotti sotto forma di documentazione tecnico-economica da un tecnico qualificato.

**18. Com'è da interpretare il concetto di "ristrutturazione importante" definito all'articolo 2 lettera p? Quali interventi di demolizione o nuova costruzione di elementi costruttivi dell'involucro rientrano come "modifica per più del 25% della consistenza dell'involucro edilizio, calcolando la superficie vuoto per pieno"?**

Si considera l'involucro edilizio esistente prima dell'intervento, ovvero gli elementi costruttivi che delimitano il perimetro dell'involucro, valutati vuoto per pieno. Come involucro la delibera n. 362 definisce gli elementi integrati di un edificio che ne separano l'ambiente interno dall'ambiente esterno o dall'ambiente interno non riscaldato. Nella "ristrutturazione importante" del 25% ricadono tutti gli interventi di modifica degli elementi costruttivi perimetrali dell'involucro edilizio. Come "modifica della consistenza dell'involucro" si intende sia la variazione della stratigrafia dell'elemento strutturale, per esempio con l'applicazione di un capotto termico, sia la demolizione parziale dell'elemento costruttivo. Se nel caso di ampliamento o di riduzione cambia la forma dell'involucro edilizio, devono essere calcolati nel 25% solo gli elementi strutturali perimetrali che erano già parte dell'involucro prima dell'intervento. Tutti gli altri componenti sono considerati "nuovi" e non rientrano nel calcolo delle superfici della ristrutturazione importante.

**19. Per un tetto piano valgono gli stessi valori limite considerati per tetti o solai secondo l'allegato 5 della delibera n. 362?**

Un tetto piano, come da definizione è un tetto.

**20. Secondo l'articolo 4.8 "I componenti di nuovi edifici e di edifici che sono stati completamente o parzialmente ristrutturati, [...] devono rispettare i valori limite per i coefficienti di trasmissione del calore e per la protezione dal calore estivo in base alla zona climatica della località in conformità agli Allegati 4 e 5." Ciò significa che per alcune ristrutturazioni si dovrebbe applicare un isolamento interno con spessore molto elevato; una soluzione che per motivi di ingombro e problemi fisico-tecnici spesso non è fattibile. Nel caso di risanamento con isolamento interno i valori minimi degli allegati 4 e 5 devono essere rispettati?**

Secondo l'art. 4.1 si può derogare il rispetto dei valori limite per i coefficienti di trasmissione del calore se:

- a) tecnicamente non è fattibile e
- b) quando viene garantito il livello sotto forma di documentazione tecnico-economica da un tecnico qualificato.

**21. In precedenza, presso l'Amministrazione Comunale competente con la richiesta di concessione edilizia si doveva depositare anche il calcolo CasaClima. Ora è sufficiente l'autodichiarazione del committente riguardante l'efficienza complessiva?**

Sì, con l'autodichiarazione il committente si assume la responsabilità che le prescrizioni della delibera n. 362 siano rispettate e il Comune è informato in merito ai lavori e alla classificazione previsti (vedi art. 5.4).

**22. Quando deve essere fatto il calcolo del "livello non-ottimale in funzione dei costi" e chi controlla questi calcoli e quali sanzioni ci sono?**

Con la richiesta di concessione edilizia il committente consegna l'autodichiarazione in cui saranno dichiarati eventualmente quali criteri non saranno rispettati e con la quale il committente si assume la responsabilità. Anche eventuali calcoli del "livello non-ottimale in funzione dei costi" devono essere presentati al Comune; in base a essi il Comune decide se la concessione può essere rilasciata.

All'inizio dei lavori, questi calcoli devono essere consegnati all'Agenzia CasaClima insieme alla richiesta di certificazione. L'Agenzia CasaClima controlla i calcoli e rilascia il certificato energetico sullo stato attuale dell'edificio. Se si constata che i requisiti minimi della delibera non sono stati rispettati o che i calcoli e le spiegazioni non sono corretti, l'Agenzia CasaClima emette anche un verbale di accertamento ai sensi dell'articolo 9.2. Questo verbale verrà spedito alle autorità competenti (Comune, Provincia), che stabiliscono le sanzioni amministrative in conformità alla legge urbanistica.

**23. Come vengono calcolati le perdite energetiche per il ricambio d'aria?**

La formula di calcolo è descritto nell'allegato 3 della Delibera della Giunta Provinciale n.362, dove il ricambio d'aria dipende dalla tipologia di edificio (edificio residenziale, edificio non residenziale), dalla tenuta all'aria e in caso di installazione di un sistema di ventilazione meccanica. Per edifici residenziali, dove non è installato un sistema di ventilazione, il ricambio d'aria è definito a 0,3 VN/h, dove viene vengono considerati nel calcolo anche i risultati del test di tenuta all'aria.